



Comune di Osini

Provincia dell'Ogliastra

Piazza Europa n. 1 - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004 -

PEC protocollo@pec.comune.nu.it Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

Prot. n. 6021

Osini li 21.12.2013

Oggetto: Ordinanze n. 6 del 20.12.2013 e n. 7 del 20.12.2013.


- Alla Prefettura Via A. Deffenu, 60 (08100) NUORO
- Al Ministero della Sanità Servizi Veterinari (00100) ROMA
- All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità via Roma, 221 (09100) CAGLIARI
- Al Comando Stazione Carabinieri (08040) OSINI
- Al Comando Polizia locale Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale (08040) OSINI
- Al Comando NAS Piazza Italia, 9 (07100) SASSARI
- Al Comando Stazione Forestale (08040) ULASSAI
- A tutte le Aziende UU.SS.LL. della Sardegna: n.1 Sassari(07100), n.2 Olbia(07026), n.3 Nuoro(08100), n.4 Lanusei (08045), n.5 Oristano(09170), n.6 Sanluri (09025), n.7 Carbonia(09013), n.8 Cagliari(09100).
- AL Signor Sindaco dei Comuni di: Arzana (08040), Barisardo (08042), Baunei (08040), Cardedu (08040), Elini (08040), Gairo (08040), Girasole (08040), Ierzu (08044), Ilbono (08040), Lanusei (08045), Loceri (08040), Lotzorai (08040), Perdasdefogu (08046), Seui (08037), Talana (08040), Tertenia (08047), Tortoli' (08048), Triei (08040), Ulassai (08040), Urzulei (08040), Ussassai (08040), Villagrande Strisaili (08049).

Si trasmette in allegato alla presente, per i provvedimenti di competenza, le ordinanze di cui in oggetto.



IL Sindaco
Dott.ssa. Serrau Mariangela





Comune di Osini

Provincia dell'Ogliastra

Piazza Europa n. 1 - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004 -

PEC protocollo@pec.comune.nu.it Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

Prot. n. 5961

Ordinanza n. 7/2013

Osini 20.12.2013

IL SINDACO

Oggetto: PESTE SUINA AFRICANA -ABBATTIMENTO ANIMALI-

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. **IT069NU085** ubicata in località "NINARA" del Comune di **OSINI**, di cui è proprietario il Sig. **PIRAS SIMONE**, nato a **LANUSEI** il **30.08.1982**, con codice fiscale n. **PRSSMN82M30E44IL** e residente in **VIA PERDALONGA** Comune di **GAIRO**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 231;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 Luglio 1989, n. 298;

VISTA la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 Ottobre 2002;

VISTO il Regolamento (CE) n. 811/2003;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTA la **O.M. 1968**;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO IL Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

VISTO il DAIS 18/12/2012, n. 69 ed il DAIS 09/07/2013, N. 20;

ACQUISITO formalmente, da parte della ASL 4, il parere del Ministero della salute, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 5 del DAIS n. 20/2013 ed in attesa di eventuali altri interventi da porre in essere:

ORDINA

L'abbattimento e distruzione, entro cinque giorni, in loco di tutti i Suini presenti nell'azienda identificata con il codice aziendale **IT069NU085** ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata con il codice aziendale **IT069NU085**; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;



attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti;

attivazione dei controlli clinici e serologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;


il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto dal titolare dell'azienda o dal conduttore della stessa in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi. La disinfestazione e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa all'ASL n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'art. 264 del Testo Unico delle leggi sanitari, approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS, approvato con R.D. 1265 del 1931 come modificato dall'art.16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.246,22
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS n. A36 del 02 settembre 2011 si applica le sanzioni del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n.320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 218/88 ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.291,14.

IL SINDACO

Dott.ssa Serrau Mariangela





Comune di Osini

Provincia dell'Ogliastra

Piazza Europa n. 1 - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004 -
PEC protocollo@pec.comune.nu.it Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

Prot. n. 5912
Ordinanza n. 6/2013

Osini 20.12.2013

IL SINDACO

Oggetto: Presenza Peste Suina Africana.

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei, relativamente alla presenza di sieropositività, di prima istanza, per Peste Suina Africana nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. **IT069NU085** ubicata in località **NINARA**, agro di questo Comune, della quale il proprietario è il Sig. **PIRAS SIMONE**, nato a **LANUSEI** il **30.08.1982**, con codice fiscale n. **PRSSMN82M30E44IL** e residente a **GAIRO** in Via **PERDALONGA**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;
VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 231;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 Luglio 1989, n. 298;
VISTA la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15;
VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 Ottobre 2002;
VISTO il Regolamento (CE) n. 811/2003;
VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;
VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTA la O.M. 1968;
VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009;
VISTO il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;
VISTO il DAIS 18/12/2012, n. 69 ed il DAIS 09/07/2013, N. 20;
ACQUISITO formalmente, da parte della ASL 4, il parere del Ministero della salute, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 5 del DAIS n. 20/2013 ed in attesa di eventuali altri interventi da porre in essere:



ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;

2. Il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per esser controllati in occasione di ispezioni;
3. Che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
4. Il divieto di movimento, di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
5. che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 5a) di persone, di animali di alter specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 5b) di carni di carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
6. che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
7. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata al Sig. Piras Simone o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore.

a) Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecunarie da € 516,46 a € 2.582,28.

b) Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

c) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1.291,14.

IL SINDACO

Dott.ssa Serrau Mariangela



Mariangela Serrau